

**Autenticazione di firme e copie.** Questo procedimento si utilizza quando è necessario autenticare una firma o una copia rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 18 del T.U. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa. La persona che richiede l'autenticazione della firma deve recarsi personalmente presso l'ufficio comunale, portando con sé un documento di riconoscimento. Nel caso di richiesta di autenticazione di copia è necessario portare con sé sia l'originale che la fotocopia del documento da autenticare. Le autenticazioni sono soggette all'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione che il richiedente deve specificare con esattezza.

Responsabile: Segretario Comunale  
Indirizzo: via Treppo, 1.  
Telefono e fax: 0433 777033.  
Indirizzo e-mail: [anagrafe@com-ligosullo.regione.fvg.it](mailto:anagrafe@com-ligosullo.regione.fvg.it)  
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00  
Termini per la conclusione del procedimento: 30 giorni  
Riferimenti normativi: D.P.R. 445/2000

**AUTENTICAZIONE DI FIRME : IN QUALI CASI È PREVISTA** L'autenticazione della firma può essere fatta solo su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che vengono presentate a soggetti diversi dagli organi della pubblica amministrazione o da gestori o esercenti di pubblici servizi. In questi casi infatti le istanze o dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure presentate unitamente a una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

**AUTENTICAZIONE DI FIRME: CHI È ABILITATO A ESEGUIRLE**

L'autenticazione può essere fatta, oltre che da un funzionario incaricato dal sindaco, anche che da un notaio, cancelliere, segretario comunale.

**LIMITI ALLA POSSIBILITA' DI AUTENTICAZIONE DELLE FIRME**

In presenza di un tipico atto negoziale tra privati, l'autenticazione compete solamente al notaio, con l'assoluta necessità che all'autenticazione stessa proceda esclusivamente quest'ultimo e non altro pubblico ufficiale.

In un parere reso in data 20.06.2006, il Ministero dell'Interno ha affermato che i tipici atti negoziali tra privati sono sottratti al regime di autenticazione, disciplinato dal testo unico 445/2000 (articoli 21 e 38) sulla documentazione amministrativa. Il summenzionato dicastero rammenta che il notaio è l'unico pubblico ufficiale abilitato ad autenticare la sottoscrizione di atti di natura negoziale'.

Analogamente, il funzionario incaricato, non può autenticare la firma di un privato apposta sotto un atto di delega ad un legale e finalizzato al patrocinio in sede giurisdizionale, in quanto la delineata fattispecie non rientra tra le ipotesi previste dall'articolo 21 del D.P.R. 445/2000, dovendo eventuali deroghe trovare necessariamente riscontro in leggi speciali.

Tra queste deroghe ritroviamo senz'altro quella di cui all'articolo 7 del decreto legge 223/2006, concernente il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati.

**AUTENTICAZIONE DI COPIE: VALIDITÀ** Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti, possono a tutti gli effetti sostituire gli originali, purché siano ottenute con procedimenti che diano garanzia di fedeltà e durata. In alcuni casi l'autenticazione delle copie può essere sostituita da un dichiarazione sostitutiva di atto notorio (si veda l'apposita scheda presente in questa sezione del sito).

**AUTENTICAZIONE DI COPIE: CHI È ABILITATO A ESEGUIRLE** L'autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale è prodotto il documento, oltre che da un funzionario incaricato dal sindaco, da un notaio, cancelliere, segretario comunale. Quando la copia autentica di un documento deve essere presentata ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi, l'autenticazione può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione.